



Saluzzo, lì 08 aprile 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 21/22/FISC

QUANTE CESSIONI DEI CREDITI DA DETRAZIONI EDILIZIE PRIMA E DOPO IL 17.2.2022? CHIARIMENTI IN CONTINUA EVOLUZIONE

Negli ultimi mesi il Legislatore è intervenuto più volte con la **modifica** della normativa relativa alla **cessione dei crediti** derivanti dall'esercizio delle **opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo dell'utilizzo in dichiarazione dei redditi** delle detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi edilizi/di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste.

Con il "Decreto Sostegni-ter" di inizio anno 2022 è stata **limitata la cessione** dei crediti in esame prevedendo **una sola cessione** degli stessi; inoltre era stata prevista una **disciplina transitoria** in base alla quale i crediti oggetto di una delle opzioni in esame **prima del 17.2.22**, potevano essere oggetto **esclusivamente di un'ulteriore cessione**.

Con il decreto Legge "Anti frodi" del 25.02.2022 è intervenuta una nuova modifica: se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):

- **opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito** che lo stesso **può cedere ad un soggetto qualsiasi**;
- **opta per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata **a favore di un soggetto qualsiasi**.

In entrambi i casi, **il cessionario**, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione, a sua volta **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno di questi soggetti: **banca o intermediario finanziario** iscritto all'Albo/**società appartenente ad un gruppo bancario** iscritto all'Albo/**impresa di assicurazione** autorizzata ad operare in Italia. Tali soggetti possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario/assicurativo**.

La nuova previsione normativa è **entrata in vigore il 26.2.2022**; tuttavia con riferimento alla nuova formulazione non è stata prevista una specifica decorrenza.

Ciò ha fatto sorgere numerosi dubbi dal punto di vista operativo, in quanto non risultava chiaro come applicare le disposizioni **nel periodo 17.2 - 25.2.2022**.

LE POSSIBILI CESSIONI DEI CREDITI PRIMA E DOPO IL 17.2.2022

Preso atto della diffusa incertezza in merito alle possibilità di cessione dei crediti in esame, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito quali cessioni possono essere poste in essere **in base alla data di invio della Comunicazione di opzione** alla stessa Agenzia, **differenziando tra Comunicazioni inviate prima e dopo il 17.2.2022**.

EVENTO	TIPO	ULTERIORI CESSIONI
PRIMA CESSIONE O SCONTO	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16.2.2022	Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque ("jolly") e poi 2 volte a soggetti "qualificati"
	Prima CESSIONE comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022	Il credito può essere ceduto 2 volte a soggetti "qualificati"
	SCONTO comunicato all'Agenzia dal 17.2.2022	Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque ("jolly") e poi 2 volte a soggetti "qualificati"
CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	Comunicare all'Agenzia entro il 16.2.2022	Il credito può essere ceduto 1 sola volta a chiunque (jolly) e poi 2 volte a soggetti "qualificati"
	Comunicare all'Agenzia entro il 16.2.2022 e prima cessione "jolly" (a qualsiasi soggetto) comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022	Il credito può essere ceduto 2 volte a soggetti "qualificati"